

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

290^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 31 MAGGIO 1974

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di parere Pag. 14248

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 14247

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1629:

PRESIDENTE 14278

VIVIANI 14278

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 14247

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 14247

Seguito della discussione:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione » (114); « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di

servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 14248

AGRIMI, *relatore* 14249

* BARRA 14277

BUCCINI 14274

GUI, *Ministro senza portafoglio* 14256

* TOROS, *Ministro senza portafoglio* 14260

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 14278

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

A R E N A, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati MOSCA ed altri. — « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (1667);

« Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (477-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale

dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (477-B), previo parere della 5ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (900-B), previo parere della 1ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati MOSCA ed altri. — « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (1667), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SEGNANA. — Interpretazione autentica della legge 28 marzo 1968, n. 423, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto » (775);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PACINI ed altri. — « Mutamento della denominazione dell'aeroporto di Pisa-San Giu-

sto e destinazione della quota parte dei 20 miliardi di cui all'articolo 1, punto A), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, assegnata alla costruzione del nuovo aeroporto di Firenze, al potenziamento del collegamento ferroviario fra Firenze ed il citato aeroporto » (1502), con il seguente nuovo titolo: « Nuova denominazione dell'aeroporto di Pisa-San Giusto e destinazione al collegamento ferroviario tra Firenze ed il citato aeroporto della somma stanziata per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze »;

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi » (1547) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio di parere trasmesso dal CNEL

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il parere formulato da quel Consesso sui disegni di legge: Azimonti ed altri. — « Provvedimenti a favore dei lavoratori studenti » (281) e: Fermariello ed altri. — « Norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti » (1434).

Detto parere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, sarà stampato in allegato alla relazione che la 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) presenterà sugli anzidetti disegni di legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul rior-

dinamento della pubblica Amministrazione » (114);

« Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali » (504), d'iniziativa del senatore Filetti;

« Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti » (516), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato » (580), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica amministrazione »; « Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali », d'iniziativa del senatore Filetti; « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato », d'iniziativa del senatore Tanga.

Ricordo che nella seduta del 22 maggio 1973, dopo la chiusura della discussione generale, l'Assemblea deliberò il rinvio in Commissione dei disegni di legge per un nuovo esame in relazione ai numerosi emendamenti

presentati. Congiuntamente agli anzidetti disegni di legge, in base ad apposita proposta della 1^a Commissione, risulta iscritto al nostro ordine del giorno per connessione anche il disegno di legge n. 580 che verte su materia analoga.

Do la parola al senatore Agrimi, relatore, perchè riferisca sul nuovo testo elaborato dalla Commissione.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, accogliendo l'invito della Presidenza, riferirò sintenticamente sul risultato dei lavori svolti in seno alla 1^a Commissione permanente del Senato, lavori che hanno dato luogo, dopo interessanti, approfonditi e a volte anche appassionati dibattiti, al testo che è stato presentato al Senato in una nuova formulazione più completa e più organica, che illustra in tutti suoi aspetti il grave, importante ed urgente tema del riordinamento della pubblica amministrazione.

Come l'onorevole Presidente ha del resto già ricordato, nella seduta del 17 maggio 1973, conclusa la discussione generale sul provvedimento, si dette inizio alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1; e nella successiva seduta del 22 maggio, respinto un ordine del giorno che proponeva il non passaggio agli articoli, si continuò nell'illustrazione degli emendamenti. A conclusione della discussione sull'articolo 1, colui che ha l'onore di parlare, nella sua qualità di relatore, avanzò la proposta, già del resto adombrata in un lucido intervento dal senatore Barra, di far ritornare in Commissione il provvedimento perchè si potesse pervenire ad una più organica strutturazione dello stesso in considerazione dei numerosi emendamenti presentati, alcuni dei quali avevano aspetti interessanti e meritevoli di accoglimento, sicchè tutta la materia potesse essere ordinata in modo da consentire al Senato un esame chiaro, approfondito del tema, anzi dei diversi temi strettamente connessi alla completa sistemazione di questa materia. Credo che ciò sia preliminare ad ogni discorso su nuovi modelli di sviluppo perchè qualsiasi nuovo modello di sviluppo

per poter passare dalle enunciazioni teoriche alla realtà ha bisogno di un nuovo modello di pubblica amministrazione nel nostro paese, un modello che tenga conto del nuovo assetto costituzionale da dare ai pubblici poteri, considerati nel loro insieme in un quadro di collaborazione attenta e proficua, in un reciproco scambio di notizie e informazioni, come è sancito esplicitamente in questo disegno di legge, sicchè il cittadino possa avere a disposizione finalmente uno strumento funzionale ed adeguato.

In sede di discussione in prima Commissione un problema importante si profilò in linea preliminare. È quello al quale va attribuita, al di là del discorso astratto sulle responsabilità, la ragione principale del mancato ordinato assetto, fino ad ora, dei pubblici uffici. Non si possono, non si potevano, non si potranno riordinare in modo chiaro e funzionale i pubblici uffici nel nostro paese fino a quando non sarà completato, come con questo disegno di legge ci si propone di fare, dando apposita delega al Governo, il trasferimento dei poteri, non più di competenza dello Stato, ai nuovi organismi regionali. Qualsiasi sistemazione assumerà sempre un carattere provvisorio fino a quando questo trasferimento non avverrà in modo completo, perchè, a parte le facili polemiche, le rivendicazioni e le recriminazioni, sta di fatto che un riordinamento degli uffici statali centrali e periferici non può essere definitivamente stabilito fino a che le competenze degli stessi non vengano ridotte a ciò che strettamente loro spetta, attribuendo quel che loro più non compete, ai sensi dell'articolo 117 e, in certo senso, anche dell'articolo 118 della Costituzione, alle regioni, alle province, ai comuni e agli altri enti locali.

Soprattutto, ovviamente, alle regioni, che hanno una loro disciplina costituzionale indiscutibile e per le quali la Costituzione offre già le materie per le quali esse devono essere interamente investite della responsabilità, parzialmente legislativa e interamente amministrativa.

Devo dire con un cenno esplicito di deferente consenso, se mi è consentito, che questo disegno della 1^a Commissione venne age-

volato dalla concomitante iniziativa che la Commissione per le questioni regionali, egregiamente presieduta dal senatore Oliva, assumeva negli stessi giorni per richiesta esplicitamente mossa dagli organi regionali, i quali si dichiararono giustamente non indifferenti al tema del riordino della pubblica amministrazione statale in quanto tale riordino toccava direttamente loro interessi, loro competenze e loro sfera di attività. In sede di Commissione per le questioni regionali si è svolta una lunga serie di udienze conoscitive nelle quali rappresentanti delle regioni, tanto come consigli quanto come giunte regionali, sono stati ordinatamente ascoltati e si è proceduto poi anche ad ascoltare esperti di diritto costituzionale e amministrativo. Ne è venuta fuori, per ora, una raccolta preziosa di documentazione, di opinioni autorevoli, di istanze politicamente qualificate, che la Commissione Oliva non ha ancora potuto sintetizzare in un documento e in una valutazione d'insieme, perchè si tratta di materia piuttosto vasta ed impegnativa. Invito, tuttavia, gli onorevoli colleghi, che a questa materia si interessano (e sarebbe da augurarsi che fossero in numero molto maggiore di quelli che oggi sono presenti in quest'Aula e che hanno offerto, fino a questo momento, un contributo prezioso per l'avanzamento di questa materia in sede legislativa a far capo alla documentazione che la Commissione per le questioni regionali ha già approntato, perchè può essere utile ai fini di un'ordinata proposizione dei temi, lungo un binario che ci deve condurre il più rapidamente possibile ad offrire uno strumento legislativo indispensabile al paese. Si tratta — appunto — di offrire al paese qualcosa di cui ha bisogno, più forse di quanto non ne abbia esso stesso consapevolezza: attirati da temi più emergenti e più eclatanti non si bada alla funzionalità dell'amministrazione il cui contributo è decisivo per la soluzione di tutti i problemi, anche di quelli che meno sembrano essere vicini alla materia di cui oggi ci occupiamo.

Passando all'esame del testo si vedrà che in Commissione l'articolo 1, il quale trattava di tutt'altra materia nel testo originario, è diventato una norma importantissima, per-

chè è quella che dà attuazione piena finalmente agli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale. In luogo dei vari decreti delegati, i quali, ministero per ministero, trasferirono nel gennaio 1972, se non vado errato, le competenze alle regioni, nelle materie indicate dall'articolo 117, con questa norma si stabilisce di completare questo trasferimento, non più, però, ministero per ministero, il che presupporrebbe che le materie, ministero per ministero, fossero già ben ripartite, ma per settori organici, per materie organicamente considerate, quale che sia il ministero al quale attualmente fanno capo, in modo che, settore per settore, le regioni possano avere la loro precisa sfera di competenza e di responsabilità. Attuazione, quindi, completa dell'articolo 117 della Costituzione ed attuazione, anche, dell'articolo 118 nel suo primo e secondo comma: nel primo comma, allorchè si delega il Governo ad attribuire alle province, ai comuni o ad altri enti locali funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale; nel secondo comma mercè la delega alle regioni di funzioni amministrative, oltre quelle nelle materie di cui all'articolo 117, anche in materie connesse, in modo tale che si possa raggiungere quell'organicità della quale parlavo all'inizio evitando che, in materie obiettivamente connesse, per il solo fatto che la dizione del 117 non lo consentirebbe in una interpretazione strettamente letterale, si possa pervenire a ripartizioni inopportune e non funzionali tra Stato e regioni. Si supera così il concetto delle funzioni residue, quale era delineato nella legge n. 281 del 1970: non si tratta più di guardare alle funzioni residue, ma alle funzioni, così come dovrebbero essere organicamente attribuite in maniera che, residue o meno, possa la legge delegata attribuirle egualmente alle regioni, al fine di conseguire un'organica funzionalità settore per settore, materia per materia.

I criteri direttivi di questa delega — sulla quale la discussione in Commissione è stata piuttosto ampia — sono indicati nella successiva stesura dell'articolo 1 al quale mi riferisco. Oltre che a settori organici, nel senso che ho sopra indicato, si accenna, tra l'altro, alla necessità di evitare forme di

codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e uffici delle regioni. Ciò è molto importante perchè nei limiti del possibile bisogna evitare in modo assoluto che la codipendenza tra Stato e regioni dei funzionari possa, al di là di ogni buona volontà, farli non funzionare bene nè per l'uno nè per l'altro ente.

Si stabilisce, poi, il principio della subdelega, principio forse discutibile, delle funzioni amministrative delegate alle regioni. Superando la regola, secondo la quale *delegatus non potest delegare* si afferma nella legge (per la necessità di osservare qualche cosa di più importante dell'antico latino e cioè l'articolo 5 della Costituzione, secondo cui la Repubblica adegua la sua legislazione alle esigenze del più ampio decentramento) che, anche nelle materie delegate alle regioni (non quelle di pertinenza delle regioni per le quali la questione non esiste), si possa subdelegare a comuni, province ed altri enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative.

C'è poi il tema della Comunità economica europea, tema appassionante, difficile, che ha trovato faticosa soluzione nel testo del provvedimento al nostro esame e che potrà, forse, trovare ulteriori perfezionamenti nel corso di questo dibattito per qualche dubbio legittimo che ho sentito affiorare in alcuni degli onorevoli colleghi prima e dopo la discussione in Commissione. Si tratta delle materie che, secondo l'articolo 117 della Costituzione, sono di competenza delle regioni, ma che oggi largamente vengono elaborate più che in sede nazionale in sede comunitaria e che devono trovare adeguata collocazione nella competenza delle regioni. A parte i particolari che vedremo nel prosieguo di questa discussione, credo, tuttavia, che non si possa comunque prescindere dal fatto che regolamenti e direttive della Comunità economica europea prima di poter passare al pratico esercizio, alla pratica concretizzazione in sede regionale (penso soprattutto, in questo momento, alla materia dell'agricoltura, che però non è la sola, in quanto c'è l'artigianato, c'è il turismo, ci sono altri settori che attengono alla competenza delle regioni) debbano essere preliminarmente assunti nell'or-

dinamento statale attraverso la legge dello Stato. Non è, infatti, ipotizzabile — sento di poterlo affermare fin d'ora — un rapporto diretto tra Comunità economica europea e regioni, senza una legge nazionale che deve, come primo atto, recepire nel proprio ordinamento i provvedimenti CEE e farli legge dello Stato italiano. Ciò a prescindere dalle complicazioni che sorgerebbero sul piano pratico ove si ipotizzasse assurdamente lo scavalco di quella che è la responsabilità nazionale e internazionale dello Stato italiano in questa materia.

C'è infine tutta la materia, che ci occupò già nella precedente discussione, delle regioni a statuto speciale. Su questa non mi soffermo perchè ne parleremo al momento opportuno, anche se il tema di fondo rimane uno solo: adeguare il più possibile l'organizzazione periferica dello Stato nelle regioni a statuto speciale a quella prefigurata per le regioni a statuto ordinario, perchè non è concepibile che la struttura statale trovi delle deroghe o delle eccezioni solo perchè esiste uno statuto speciale in alcune regioni. Lo statuto speciale vale per le regioni, ma i cittadini devono sapere che la struttura nazionale è uguale dalle Alpi alla Sicilia e non possono trovare uffici statali diversi solo perchè esistono statuti regionali speciali in una o nell'altra parte del paese.

A completare l'articolo 1 (per forza di cose sono costretto ad essere sintetico), c'è la disciplina della funzione di indirizzo e di coordinamento attribuita allo Stato, che i decreti delegati del gennaio 1972 volta a volta, in articoli distinti materia per materia, disciplinavano in modo, se pure uniforme, non uguale. Si è ritenuto opportuno — ed in questo la 1ª Commissione è stata unanime — stabilire che la funzione di coordinamento e di indirizzo, attribuita allo Stato, fosse sancita con una norma immediatamente precettiva, contenuta, appunto, nell'articolo 1, ove è detto che la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni a statuto ordinario che attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impe-

gni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, in una forma che offre ampia garanzia alle regioni, dal Consiglio dei ministri, non dal ministro competente per materia ma dal Consiglio dei ministri nella sua collegialità e solo in via eccezionale dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Una volta esaurito il trasferimento alle regioni, secondo gli articoli 117 e 118, operazione per la quale la legge prevede il termine di dodici mesi sul quale è opportuno, tuttavia, un momento di riflessione, nel prosieguo della nostra discussione, potrà aver luogo il riordinamento degli uffici statali centrali e periferici. Non prima, perchè si rischierebbe, altrimenti, di dover disfare il lavoro già compiuto.

Occorre, dunque, prima completare il trasferimento; ed è perciò che l'articolo 2 prevede entro un termine successivo il riordinamento dei servizi centrali e periferici dello Stato.

Non mi dilungo ad illustrare l'articolo 2; ne parleremo abbondantemente in sede di discussione degli articoli. In undici punti si precisano, secondo il testo che abbiamo davanti a noi, i criteri e principi direttivi che devono presiedere all'esercizio della delega. Interessante è che sia stato richiamato l'articolo 5 della Costituzione che esige l'attuazione del più ampio decentramento amministrativo.

Interessante altresì che in qualche modo si cominci a superare la ripartizione tradizionale degli uffici in direzioni generali, divisioni e sezioni, non nel senso che queste possano, oggi, essere abolite soprattutto quando si tratta di uffici operativi, ma nel senso di ritenerla superata per uffici che assolvano compiti di studio, di programmazione, di metodo, di ricerca.

Il disegno di legge introduce il concetto dei gruppi di lavoro: taluni uffici devono funzionare attraverso gruppi di lavoro e non più con capidivisione o capisezione in una ripartizione a volte non produttrice di competenze e di funzioni. Devono costituirsi gruppi di lavoro, gruppi di studio i quali de-

vono operare nell'ambito di una nuova, più elastica, più moderna visione di funzionalità della pubblica amministrazione. È il quarto punto dell'articolo 2 quello al quale in questo momento mi riferisco.

Si parla anche — e concludo sull'articolo 2 — dei servizi ispettivi, visti finalmente non soltanto dall'angolo visuale dal quale venivano considerati fino ad ora: la regolarità formale, il carteggio a posto, tutte le procedure rispettate, il fascicolo tenuto secondo le prescrizioni. Il servizio ispettivo non dovrà fermarsi a questo ma dovrà tendere a studiare la funzionalità, la produttività del servizio affidato allo Stato.

In occasione dell'ispezione si dovrà quindi guardare al perfezionamento, al coordinamento migliore dell'azione amministrativa.

Al punto 11 si parla del decentramento dei controlli, un tema anche questo molto delicato ed è infine previsto il riordinamento degli organi consultivi della pubblica amministrazione perchè non si potrebbe comprendere un rifacimento generale di questo tipo senza un ripensamento di compiti, funzioni e competenze di quegli organi particolari della pubblica amministrazione, che sono i consigli superiori, i quali devono anch'essi essere inseriti in una concezione più moderna e funzionale dell'attività amministrativa del nostro paese.

Altro articolo che ci occuperà a lungo, per il quale avvennero gli scontri più decisi circa un anno fa in quest'Aula, e che rappresentò, forse, il motivo principale per cui il Governo ritenne di aderire alla proposta da me avanzata di un rinvio del provvedimento in Commissione, è quello del riordinamento delle aziende autonome. I pareri sono divisi su questo punto: il testo elaborato oggi è certamente migliore, più avanzato, tale da fugare in gran parte preoccupazioni e pericoli, che pur esistono ed esisteranno sempre in questa materia.

Tuttavia sento di poter affermare ancora una volta che non si può procedere ad un riordinamento della pubblica amministrazione, in Italia, stralciando il tema delle aziende autonome, perchè esse sono una parte così viva ed importante, anche da un punto di vista quantitativo, del complesso

degli uffici e dei dipendenti pubblici, che è vano illudersi di riordinare tutto, meno queste aziende, perchè ciò vuol dire lasciare in piedi una causa di permanente disordine. Pur essendo, quindi, il tema difficile, mi permetto di rinnovare l'invito, che il Governo fece a suo tempo e credo rinnoverà in questa Aula, per sollecitare il contributo di tutti i gruppi politici al fine di una più precisa elaborazione della materia, che, tuttavia, deve rimanere inclusa in un riordinamento generale, che voglia essere effettivamente tale.

I criteri qui stabiliti sono noti; vedremo se sarà necessario integrarli. Essi rispondono a due principi, importanti entrambi, pur se difficili a conciliarsi: quello di una ampia ed effettiva autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile delle aziende e dei loro organi dirigenti, insieme però col potere indeclinabile del ministro, che ne ha la responsabilità politica, di chiedere il rinvio per un nuovo esame, la sospensione temporanea o anche l'annullamento o la revoca, per contrasto con la politica generale del paese e con la programmazione, di decisioni che venissero assunte dalle singole aziende in forza, appunto, della loro autonomia. Occorre comunque un sistema di collegamento e di responsabilizzazione innanzi al Parlamento; non possiamo aggiungere alle disfunzioni di oggi, sulle quali non mi soffermo, perchè sono ben presenti alla mente e, credo, anche al cuore degli onorevoli colleghi, perchè hanno toccato in certi casi drammatici i sentimenti più profondi, altre forme di autonomia che, per eccessivo ossequio astratto alle parole non trovino nel Parlamento il punto di collegamento e nel ministro responsabile colui il quale innanzi al Parlamento deve risponderne. Sarebbe veramente assurdo che le aziende autonome, perchè tali, non rispondessero ad alcuno o camminassero per una strada diversa da quella della programmazione economica generale, alla quale tutti dobbiamo abituarci a fare costante riferimento.

Per le aziende autonome è anche prevista la consultazione più ampia, al fine appunto del raccordo con la programmazione nazionale, con le regioni, con i sindacati, con le categorie produttive direttamente interes-

sate alla vita dell'azienda, in considerazione dell'oggetto della sua attività. Mi permetterei, infine, di rivolgere all'onorevole Ministro della pubblica amministrazione un modestissimo suggerimento. Per le aziende autonome si prevede che, nel loro riordinamento, si debba tener conto dei nuovi processi di meccanizzazione ed automazione nei servizi. È un fatto importante, già largamente acquisito in molte aziende autonome e in qualche ramo della pubblica amministrazione. Forse non sarebbe inopportuno — è questo il mio modesto suggerimento — che anche nel riordinamento degli uffici centrali e periferici dello Stato la considerazione dei nuovi processi di automazione e di meccanizzazione dei servizi fosse tenuta presente tra quelle che devono guidarne l'attuazione.

Il vecchio, stavo per dire glorioso, ma forse il termine non è appropriato, disegno di legge n. 114, nel suo unico articolo di pura e semplice proroga dei termini della legge n. 775 del 1970, considerava un tema, rimasto ancora in sospeso: quello dei tecnici dello Stato.

Il problema non ha trovato soluzione, invero, non per inattività del Governo ma perchè il Governo, avendo a suo tempo predisposto uno schema che regolava anche questa materia, lo vide largamente discusso e in larga parte contestato dall'apposita Commissione consultiva, che comprendeva non solo i rappresentanti dei due rami del Parlamento, ma anche i rappresentanti del personale. Oggi, come vedremo, la composizione della Commissione è diversa. Comunque in quella sede lo schema di decreto delegato incontrò serie obiezioni sicchè la scadenza del 30 giugno 1972 sopravvenne senza che si potesse provvedere al riordinamento delle carriere dei tecnici dello Stato. L'articolo 6 del disegno di legge in esame ripropone questo riordinamento come i colleghi potranno agevolmente rilevare e forse intendere meglio se non saranno afflitti da una illustrazione del testo da parte mia. Ad un certo punto si accenna a qualche cosa a mio avviso molto importante dal momento che quella di oggi è una pubblica amministrazione nella quale non è sufficientemente valutato il merito, nè, in situazione opposta, fatto pesare il deme-

rito. Oggi le carriere dei singoli progrediscono, tanto se si è diligenti, quanto se si è meno diligenti, o addirittura negligenti: c'è la regola della progressione automatica, quale che sia il rendimento. Ora, una pubblica amministrazione che non riesce a premiare i meritevoli e non sa punire, se è necessario, quelli che non fanno o non vogliono assolvere i propri doveri non è in grado di assicurare il funzionamento efficace degli uffici. Nel secondo comma dell'articolo 6 c'è un fugace accenno a questo problema, là dove si parla della progressione in carriera e si stabilisce che si può eventualmente accelerare o ritardare l'avanzamento in relazione al rendimento dei singoli, il che, soprattutto per i tecnici, ha certamente un grande rilievo. Non che non lo abbia in ogni caso, ma per quanto riguarda le attività tecniche e professionali questa possibilità deve senz'altro esistere, altrimenti si scoraggia ancora più di quanto oggi non avvenga l'ingresso dei tecnici nella pubblica amministrazione: accesso scoraggiato dagli stipendi, non corrispondenti alla realtà attuale, soprattutto agli inizi della carriera, ma anche dal fatto che un professionista, immergendosi nel grande mare della pubblica amministrazione, non ritiene — e così oggi è — di poter essere apprezzato compiutamente nel suo valore professionale, come invece avverrebbe se svolgesse la sua libera attività all'esterno. Un apparato burocratico che, nell'ambito dei tecnici, riesca ad apprezzare gli elementi da valorizzare, a premiarli e a retribuirli, assicurando loro una carriera più rapida, è esattamente quello che ci vuole. Nel secondo comma dell'articolo 6 vi è, ripeto, solo un timido accenno, foriero, tuttavia, di sviluppi interessanti per il futuro.

L'articolo 7 concerne il tema della revisione dei ruoli organici da adeguare alle effettive esigenze del servizio. Si esprime, così, un criterio ovvio, tanto ovvio, però, che, fino ad oggi, non è stato applicato, nel senso che vi è certamente una pleora di funzionari e di dipendenti in settori che non ne avrebbero bisogno e scarseggia, invece, il personale in altri settori. L'adeguamento dei ruoli organici alle effettive esigenze è, quindi, un fatto ovvio, che bisogna, però, realizzare. Bi-

sogna inoltre arrivare — anche questa è una giusta aspettativa dei pubblici dipendenti — all'unificazione dei ruoli centrali e periferici della medesima amministrazione e possibilmente — come si dice nel disegno di legge — anche di amministrazioni affini, perchè ciò consente la possibilità di spostamenti di personale da un ramo all'altro dell'amministrazione, secondo esigenze ed urgenze che possono determinarsi. Realizzata la unificazione dei ruoli, si potrà, come sancisce l'articolo 7, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, provvedere a sopravvenute necessità dei servizi, anche mediante trasferimento di personale da una amministrazione all'altra, in modo da consentire il sollecito espletamento delle pratiche ed evitare ritardi.

L'articolo 8 — e mi affretto ad arrivare alla conclusione, poichè altri colleghi devono svolgere questa mattina i loro interventi ad illustrazione degli emendamenti — riguarda la disciplina dell'azione amministrativa. La legge sulla disciplina generale della azione amministrativa ha rappresentato lo ostacolo di fronte al quale si è infranta la volontà governativa di attuare la delega concessa con l'articolo 6 della precedente legge del 1970, n. 775. L'articolo 6 di quella legge stabiliva, infatti, che si doveva procedere allo snellimento dei singoli procedimenti amministrativi, una volta approvata, però, una legge dello Stato che disciplinasse, in generale, l'azione amministrativa. Questa legge generale sulla disciplina dell'azione amministrativa non è mai venuta e invano vi si sono adoperati eminenti parlamentari di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Desidero ricordare, per tutti, l'onorevole Lucifredi che di questo argomento ha fatto una delle ragioni principali, forse, della sua attività parlamentare, presentandola e ripresentandola ad ogni legislatura, arrivando, spesso, alla approvazione in un ramo del Parlamento, senza, tuttavia, giungere mai all'approvazione definitiva. Il Governo chiede, ora, con l'articolo 8 una delega che credo il Parlamento debba accordargli perchè finalmente la legge generale sull'azione amministrativa possa essere varata. Chiede questa delega con un termine brevissimo: sei mesi. Lo può

fare perchè si tratta di materia elaborata non da sei mesi, e sarebbe poco dire anche da sei anni, perchè sono molti di più . . .

D I N A R O . Sono trent'anni.

A G R I M I , *relatore*. Sono, appunto, quasi trent'anni.

Proprio perchè la materia è stata oggetto di studi approfonditi e di disegni di legge giunti alla soglia dell'approvazione parlamentare, esiste per il Governo la possibilità di presentare, entro sei mesi, un testo frutto non di precipitazione o di improvvisazione, ma di una lunga elaborazione parlamentare, giunta fino ad una stesura pressochè definitiva del provvedimento.

Gli ultimi tre commi, se non erro, dell'articolo 8, quelli che concernono lo snellimento dei singoli procedimenti amministrativi, troveranno, così, una volta approvata la delega, possibilità di essere immediatamente attuati anch'essi entro un termine ragionevole, successivamente, ripeto, all'approvazione della legge generale sulla disciplina dell'azione amministrativa.

L'articolo 9 stabilisce termini per l'emana- zione di testi unici; è molto importante, ovviamente, ma questa non è certo materia controversa.

L'articolo 10 riordina la competenza delle Commissioni consultive chiamate ad esprimere il loro parere. Vorrei, tuttavia, dire che più che esprimere un parere esse devono accompagnare, affiancare e collaborare con il Governo lungo tutto il corso del difficile *iter* per la realizzazione della riforma. La Commissione per le questioni regionali — quella, come accennavo prima, presieduta dal senatore Oliva — dovrà esprimere il parere preventivo su tutti gli schemi di decreti delegati inerenti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge. Per le altre materie, che sostanzialmente si riducono a quelle concernenti i ruoli tecnici, il parere sarà espresso dall'altra Commissione consultiva, non essendovi, in effetti, competenza delle regioni su questo argomento. Questa seconda Commissione consultiva, come accennavo qualche momento fa, sarà costituita da nove senatori e nove deputati senza più rappresentanza del perso-

nale, perchè sui provvedimenti è prescritta l'acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nel quale i rappresentanti del personale ci sono e sono al più alto livello come espressione finale e più qualificata delle singole organizzazioni sindacali che operano nell'apparato dello Stato.

Con la nuova disciplina dell'articolo 10 si eviterà un altro motivo di ritardo, dovuto al fatto che alcuni decreti in passato sono stati sottoposti al doppio esame della commissione Oliva e della commissione Mancini (l'altra Commissione era presieduta, appunto, dall'onorevole Mancini); questa volta l'una o l'altra Commissione dovranno esprimere il proprio parere, mai entrambe.

Di gran lunga più importante appare, però, il penultimo comma dell'articolo, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione, trattandosi di un fatto nuovo nella prassi legislativa del nostro paese. Vi si stabilisce che una volta che le Commissioni abbiano espresso il loro parere e che il decreto delegato sia andato al Consiglio dei ministri per la definitiva formulazione, il provvedimento, arricchito delle considerazioni della Commissione, delle osservazioni delle regioni nelle materie di loro competenza, delle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, prima di diventare tuttavia definitivo, debba ritornare alla Commissione parlamentare perchè lo esamini nella sua struttura definitiva. Soltanto dopo questo secondo vaglio, dopo questo secondo esame da parte del Parlamento, il Consiglio dei ministri è autorizzato a vararlo, perfezionandolo formalmente fino alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. È prescritto, ovviamente, un termine per precisare le responsabilità di ciascuno; nell'ultimo comma è stabilito infatti che, ove questo secondo parere non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, la procedura deve ugualmente proseguire e il Governo deve assolvere alla responsabilità sua propria, varando il provvedimento.

Gli articoli 11 e 12 concernono questioni riguardanti il personale. Il primo ha, come intento di carattere generale, quello della parificazione del trattamento dei funzionari di

ruolo, assai spesso in posizione ingiustamente sperequata, rispetto ai non di ruolo che hanno usufruito di larghe agevolazioni, quale la immissione in ruolo anche quando avevano prestato solo servizio saltuario. Una volta immessi in carriera, taluni hanno rapidamente progredito tanto da giungere all'assurdo che il capo ufficio di ruolo si è visto qualche volta superato e scavalcato dal suo ex collaboratore non di ruolo. Con l'articolo 11 il personale di ruolo vede riparata una ingiustizia e con le norme ivi stabilite si evita, appunto, che situazioni del genere possano ripetersi in futuro, rimediandosi, frattanto, ai guasti già verificatisi. L'articolo 12 concerne la valutazione dei servizi precedentemente prestati, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio; si tratta, anche qui, della revisione di un articolo (il 26) della precedente legge. Devo chiarire al Senato che, con questa norma, risultano assorbiti i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno insieme con quello governativo, e precisamente quelli del senatore Filetti, del senatore Bartolomei e del senatore Tanga, i quali si occupano della stessa materia, oggi compendiata, sintetizzata nell'articolo 12, laddove si sancisce anche un'altra norma assai interessante, secondo la quale, ove alla stregua della lettera della legge non si possano stabilire precise corrispondenze tra carriere da valutare in modo unitario, il ministro viene autorizzato ad effettuare le opportune parificazioni. Quando il disposto della legge non risponde pienamente allo scopo, vi provvede l'autorità amministrativa, dopo congrua considerazione in rapporto a situazioni analoghe.

Concludo con un riferimento all'articolo 14, importante certamente perchè istituisce il principio della contrattazione nella materia del pubblico impiego, con la responsabilità derivante dal fatto che il pubblico impiego è materia che interessa non solo gli addetti ma l'insieme dei cittadini. Vi si stabilisce, perciò, che la contrattazione avviene ogni tre anni, organicamente, in maniera che unitariamente, ogni triennio, si possa valutare la situazione, certo soprattutto dal punto di vista delle retribuzioni, ma

anche sotto l'aspetto delle carriere e dei servizi.

È questo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il compito che dovevo assolvere. Sono andato, forse, oltre i limiti di tempo che mi ero prefissi. Mi limito perciò a rinnovare la richiesta che, dopo attento esame (ho già rilevato che vi sono aspetti spinosi e difficili da superare ancora), questo provvedimento venga approvato. Anche se occorreranno diversi mesi, forse qualche anno perchè possano aversi, nella loro definitiva formulazione, i decreti delegati, speriamo che questa legislatura — è una piccola ambizione degli addetti ai lavori, diciamo così, presenti oggi in Aula — possa offrire il presupposto per il tanto atteso riordinamento generale della pubblica amministrazione.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, prima di esprimere alcune considerazioni su questo disegno di legge così importante, sento il dovere di rendere omaggio al mio predecessore, senatore Gava, il quale ha portato avanti per la massima parte i lavori nella precedente discussione in Assemblea e poi anche in Commissione. La crisi di Governo mi ha portato a succedergli e a continuare la sua opera in Commissione; io ho potuto contribuire per una piccolissima parte, perchè la maggior parte del lavoro era già stata compiuta.

Desidero rendere omaggio anche all'azione svolta dal collega ministro Toros che, più fortunato, ha potuto continuare l'opera di collaborazione per la rielaborazione del disegno di legge. Ringrazio inoltre e in particolare il relatore senatore Agrimi non solo per la brillante relazione di stamane, ma per il lavoro compiuto in Commissione, e con lui tutta la Commissione, nella maggioranza e nell'opposizione, il cui alto valore e il cui grande impegno ho potuto ammirare nelle poche sedute cui ho avuto il piacere di partecipare.

Fatta questa doverosa premessa, dichiaro che il Governo in linea di massima, salvo qualche modesto perfezionamento più che altro formale, che mi permetterò di proporre sotto forma di emendamenti, aderisce alla nuova impostazione e alla rielaborazione del disegno di legge, il quale — la relazione del senatore Agrimi ce l'ha dimostrato chiaramente — è diventato un provvedimento di importanza fondamentale per la struttura della pubblica amministrazione nel nostro paese sia per quanto si riferisce alle regioni che per quanto si riferisce all'amministrazione centrale e periferica dello Stato. Mi piace anzi sottolineare l'organicità dello schema del disegno di legge che è risultato dai lavori della Commissione.

L'articolo 1 si occupa in particolare delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e, completando gli adempimenti costituzionali, affronta alcuni problemi che non erano stati sufficientemente risolti — ricordo in particolare quello dei rapporti con i regolamenti e le direttive della Comunità economica europea — e chiarisce i termini del coordinamento e dell'indirizzo dell'attività amministrativa delle regioni. Questa impostazione dell'articolo 1 incontra il gradimento del Governo non solo per la sua esposizione formale, ma anche per il contenuto delle norme che vi sono espresse.

Di rilievo non meno importante, ma logicamente e temporalmente successivo, è l'articolo 2. Non è pensabile di procedere ad un riordinamento radicale, così come la pubblica opinione richiede, delle strutture e delle attribuzioni dell'amministrazione centrale dello Stato e dei Ministeri se non si è chiuso il capitolo del deferimento alle regioni delle loro competenze ed anche dell'attribuzione ad esse per delega di funzioni proprie dello Stato. Se non si ha una visione chiara e conclusiva di quali possono essere le competenze date alle regioni, non si può valutare con serietà e con organicità che cosa fare dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato. Il Governo aderisce quindi anche all'articolo 2, non solo per questa chiarezza di visione ma anche per le norme e i criteri direttivi in esso contenuto. Sarà anche qui presen-

tato da parte mia qualche perfezionamento o qualche modifica, che non intaccheranno minimamente la sostanza.

Non mi soffermo sull'articolo 3, modesto nel suo significato, al quale pure aderisco. L'articolo 4 affronta il tema delle amministrazioni e delle aziende autonome, molto controverso come ha ricordato il senatore Agrimi. Ma il Governo condivide la di lui opinione che non si possa coltivare l'ambizione di una sistemazione definitiva, organica e chiara dell'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, se non si affronta contemporaneamente anche questo problema delle amministrazioni autonome, sia di quelle che già esistono che eventualmente di quelle che fossero da creare, come prevede l'articolo successivo, al posto di uffici diretti dell'amministrazione dello Stato.

Va da sé che la delega deve essere rinnovata per quanto riguarda gli impiegati delle carriere tecniche. Credo che tutti non possiamo non lamentare una grave carenza della nostra struttura pubblica, sotto questo riguardo. Chi è stato a capo di ministeri che si occupano di amministrazione attiva e di natura tecnica, come chi vi parla, non ha potuto non ricavare impressioni veramente desolanti.

Io ho avuto l'esperienza recente del Ministero della sanità. Mi pare di aver già ripetutamente informato la Camera e il Senato della situazione disastrosa dei ruoli tecnici dei medici di cui dispone lo Stato. Essi sono assolutamente insufficienti per fronteggiare i bisogni della sanità, dell'igiene pubblica per la parte che è rimasta alla competenza dello Stato. E le regioni stanno forse ancora peggio.

Occorre qui intervenire non solo con ordinamenti particolari, ma anche con misure che rendano appetibili ai giovani le carriere tecniche dello Stato. Mi riservo di valutare meglio l'articolo 6 anche sotto questo profilo nel momento in cui arriveremo alla discussione. La delega certamente è necessaria, ma penso che un'incentivazione relativamente più incidente vi debba essere contemplata affinché lo Stato spera di colmare carenze gravi in funzioni fondamentali. Allo Stato si chiede sempre di più in intensità e in rapidità

di interventi, ma lo Stato è sempre più sprovvisto di funzionari tecnici con i quali rispondere a tali richieste.

L'articolo 7 tocca il tema della revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai ed è senza dubbio conseguente ai criteri di riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, stabiliti nei criteri precedenti.

Concordo *toto corde* con quanto ha detto il senatore Agrimi circa l'importanza dell'articolo 8 relativo all'azione amministrativa; mi auguro veramente che il Senato e il Parlamento in genere, con il loro consenso, vogliano mettere finalmente lo Stato italiano in condizione di poter rivedere questo importantissimo capitolo. Va da sé che non c'è bisogno di commenti sull'utilità di un testo unico di tutte le norme, previsto dall'articolo 9. E altrettanto dicasi per quanto riguarda l'opportunità della consultazione della Commissione parlamentare per le regioni, secondo quanto disposto nell'articolo 10.

Poi vengono norme senza dubbio apprezzabili ma di rilievo minore, più particolari, le quali assorbono anche proposte di iniziativa parlamentare. So che in Commissione ci sono state delle opinioni differenti sull'opportunità di inserire queste norme, di struttura meno sistematica, nel disegno di legge. La maggioranza della Commissione si è pronunciata per l'inserimento e come Governo aderisco.

L'articolo 14 introduce una norma molto importante, che è quella della contrattazione triennale. Essa è frutto di lunghe trattative. Vi aderisco come Governo, salvo valutarne la formulazione più precisa in sede di discussione degli emendamenti, sempre nel rispetto degli accordi sindacali che il Governo ha stipulato a suo tempo, quando si è risolta l'importante vertenza.

È sufficiente questa rapidissima e sommaria valutazione delle norme del disegno di legge per rendersi conto della sua straordinaria importanza. Onorevoli senatori, abbiamo qui l'occasione di soddisfare antiche aspirazioni sulla funzionalità della pubblica amministrazione e di adempiere ad impegni costituzionali di straordinario rilievo per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e le regioni ed

in genere il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione del nostro paese.

Confermo dunque la mia adesione, salvo le piccole modifiche che si potranno introdurre, e l'impegno del Governo perchè questa legge sia condotta in porto in questa legislatura e perchè, nei tempi stabiliti nei vari articoli per le varie deleghe, siano realizzati i singoli provvedimenti delegati.

Fatta questa premessa generale, illustrerò gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 1. Il primo, 1.52, è molto modesto. Riteniamo che il termine di dodici mesi concessi al Governo per i decreti delegati debba essere portato a 18, non tanto per quanto si riferisce agli adempimenti da compiere per le regioni a statuto ordinario, ma soprattutto per le regioni a statuto speciale. Vi è nell'articolo 1 un concetto molto importante — non so se sarà conservato in questi termini, ma, nella sostanza, credo di sì — in base al quale si stabilisce che si debbono rispettare le procedure previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale per quanto riguarda i trasferimenti di competenze e il regolamento dei rapporti con lo Stato. Tutti sanno però che queste procedure sono laboriose e complesse. Se vogliamo perseguire l'ambizioso scopo di conferire uniformità di deferimento di competenze e di delega e di presenza dello Stato in tutte le regioni, dobbiamo tener conto di questa realtà delle regioni a statuto speciale e delle loro procedure particolari, per cui dodici mesi forse non sono sufficienti. Mi sono pertanto permesso di proporre questa modifica.

L'emendamento 1.53, peraltro anch'esso estremamente modesto, riguarda la lettera c) del primo comma, dove si parla di ulteriori deleghe alle regioni di funzioni statali. Si propone di introdurre, accanto ai concetti in essa contenuti, anche il criterio di un riordinamento dei modi con cui furono concesse le funzioni già delegate. Come ministro della sanità, ho fatto una esperienza particolarmente dura e dolorosa per la mancanza in proposito di un coordinamento con lo Stato, in materia di funzioni già delegate alle regioni, nel campo particolarmente delicato delle malattie infettive diffuse. Quindi ritengo che

questo criterio debba essere introdotto per evitare confusioni e incertezze, che poi inceppano da una parte l'azione delle regioni e dall'altra quella dello Stato.

Vi è poi la questione, di cui al secondo comma, del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materie che sono oggetto di regolamento o di direttive CEE. Il tema è molto delicato. Sono da tener presenti a questo proposito non solo gli obblighi che ci derivano dalla Costituzione, ma anche quelli che ci pervengono dai rapporti dell'Italia con la Comunità economica europea. Nell'articolo si trasferisce alle regioni l'adempimento delle funzioni esecutive nei limiti — ecco già un leggero cambiamento al testo che propongo — delle materie devolute ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per quanto concerne i regolamenti della CEE, tutti sanno che questi sono immediatamente esecutivi. Essi possono quindi essere attuati subito dalle regioni. Le direttive invece non sono immediatamente vincolanti per gli Stati membri della CEE, che le devono recepire con proprie leggi. A proposito di queste ultime si pone perciò un delicato problema per quanto riguarda il valore di tali leggi nei confronti delle regioni. Si propone che esse abbiano valore di principi, perchè le regioni hanno una propria competenza legislativa nel tradurle in norme articolate ed operanti.

Ci si pone però una domanda: e se per caso qualche regione non traducesse i principi contenuti in leggi dello Stato in leggi esecutive ed operanti? È un punto che merita di essere considerato; perchè se in ipotesi, per crisi regionali o per impossibilità di funzionamento, non dovesse verificarsi l'emanazione di tali leggi regionali, cosa succederebbe nell'ambito del territorio nazionale? Senza dubbio una volta che le direttive siano state fatte proprie dallo Stato, s'impone una generalità di applicazione su tutto il territorio nazionale.

Propongo quindi, con l'emendamento 1. 54, di sostituire, al secondo comma, il numero 5) stabilendo che, nel caso in cui le regioni non provvedessero, la legge dello Stato avrà anche valore di legge vera e propria,

da osservarsi non solo come principi — nel caso che le regioni facciano la loro legge — ma anche come legge vera e propria. È una ipotesi da non escludere in questo momento. Rimane il testo della Commissione per quanto riguarda la capacità sostitutiva nel campo esecutivo, qualora le regioni non provvedessero agli adempimenti necessari.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, l'emendamento 1. 55 del Governo perfeziona e viene incontro alle intenzioni della stessa Commissione. L'abrogazione integrale dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953 avrebbe comportato anche l'abrogazione del terzo comma e così si sarebbe tolto alle regioni il potere che esse hanno nei confronti dei comuni e delle province nel caso di funzioni delegate, mentre questo potere deve rimanere. Propongo quindi la soppressione dei soli primi due commi e di risolvere il problema affermando che, nel caso in cui questi atti non vadano più alla commissione contemplata nei primi due commi, non rimanga un buco per cui essi non siano più soggetti ad alcuna forma di controllo. Essi andranno alle commissioni provinciali e regionali rispettivamente previste dagli articoli della medesima legge seguendo la sorte degli altri atti delle province e dei comuni. Mi pare chiaro che l'emendamento all'ultimo comma è sostanzialmente un perfezionamento della stessa volontà espressa dalla Commissione.

Signor Presidente, sono questi gli emendamenti che mi sono permesso di presentare a nome del Governo. Man mano che discuteremo degli articoli successivi presenterò qualche altro perfezionamento, ma sempre di rilievo modesto come quelli che ho illustrato poco fa. Perchè l'intenzione del Governo non è minimamente quella di sconvolgere i lavori della Commissione, ma anzi di agevolarne una rapida conclusione con l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea.

T O R O S , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O R O S , *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per il mandato che ho di tener i rapporti con le regioni ritengo doveroso fare alcune puntualizzazioni, soprattutto per quanto riguarda gli articoli 1 e 10 del disegno di legge che il ministro Gui ha presentato a nome del Governo con quegli emendamenti che lo rendono più preciso. Tutto è stato elaborato in piena e cordiale collaborazione. Questo testo nasce dalla consapevolezza dello stretto collegamento esistente tra il riordinamento della pubblica amministrazione che il disegno di legge vuole portare a compimento e quel decollo del riordinamento regionale che il Governo si è impegnato ad attuare.

La riforma dell'amministrazione non può infatti prescindere dalla piena approvazione dell'assetto articolato e pluralistico del nostro ordinamento che la Costituzione ha delineato e che ha nelle regioni il suo punto di snodo essenziale ed ineliminabile. Attraverso le regioni passa infatti, come emerge chiaramente dal sistema costituzionale, un disegno di redistribuzione delle funzioni tra organi centrali ed autonomie locali che investe l'intero assetto del governo locale.

La riforma dell'amministrazione presuppone l'attuazione del disegno articolato e pluralistico profondamente democratico voluto dalla Costituzione, presuppone quindi l'alleggerimento dell'eccesso di competenze e di poteri che gravano sui vertici dell'apparato democratico; presuppone insomma la realizzazione di una redistribuzione di competenze tra centro e periferia conforme alla vastità dei compiti e delle responsabilità che spettano alla amministrazione pubblica nello Stato contemporaneo. La riforma dell'amministrazione ha quindi la sua premessa necessaria nel trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni con il quale si attua il primo passo di questa redistribuzione di competenze.

Il testo che è stato sottoposto alla nostra attenzione — e mi associo alle considerazioni fatte dal relatore Agrimi e dal ministro Gui — tende a realizzare in modo corretto ed insieme operativamente agile questo obiettivo. La delega al Governo consente di procedere al trasferimento delle funzioni in tempi

brevi così da permettere il decollo o, come si usa dire, la fase costituente della riforma regionale entro un periodo di tempo nel quale si concluderà — è bene non dimenticarlo — la prima legislatura dei Consigli delle regioni a statuto ordinario e si terranno le seconde elezioni regionali. Occorre però garantire l'autonomia delle regioni, assicurare la loro partecipazione alla stessa elaborazione delle norme. Per questo è prevista la consultazione delle regioni, non solo per quanto attiene ai decreti delegati relativi al trasferimento delle funzioni come quelli relativi al riordinamento degli uffici periferici dello Stato (ed appunto con l'articolo 10 si indicano i ministri ai quali spetta di concerto di avanzare la proposta dei decreti delegati). L'articolo, come è stato fatto rilevare particolarmente dal relatore, tende a sottolineare la necessità di una collaborazione unitaria e coordinata nei testi dei decreti, riducendo il pericolo di impostazioni settoriali o frammentarie ed il peso anche di certe resistenze burocratiche o corporative. Dunque un ruolo decisivo nella predisposizione delle norme sul trasferimento delle funzioni e sul riordinamento della pubblica amministrazione dovrebbero averlo i ministeri di indirizzo politico che, non avendo funzioni e uffici da trasferire alle regioni, meno facilmente sono influenzati da considerazioni centralistiche.

Ma nel merito del testo dell'articolo 1, in tema di trasferimenti alle regioni, credo di dover attirare, sia pure rapidamente, l'attenzione dell'Assemblea su qualche punto. La delega a completare il trasferimento delle funzioni, degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati del gennaio 1972, impone la necessità di una approfondita e si spera definitiva riconsiderazione della ripartizione di competenze effettuata con la legge n. 281. E vale la pena di rilevare che questa riconsiderazione potrà avvenire in condizioni obiettivamente assai migliori di quelle esistenti all'epoca della predisposizione dei decreti del 1972, sia perchè molto più sereno e adatto appare oggi, superate le difficoltà proprie di ogni fase di partenza o di rodaggio, il clima dei rapporti tra Governo e regioni, tra Stato e regioni, come è dimostrato dalle iniziative

e anche dal lavoro in sede di commissione interregionale, e sia perchè ora è possibile utilizzare, far tesoro delle prime esperienze di funzionamento delle regioni a statuto ordinario le quali hanno fatto emergere alcune lacune e alcune insufficienze dei decreti del 1972.

Ora, circa i criteri direttivi secondo i quali il trasferimento dovrà essere operato, valgono quelli già enunciati dalla legge 281, con alcuni completamenti ed integrazioni mi pare non marginali. L'organicità, come è stato fatto rilevare, dei blocchi di funzione da trasferire alle regioni viene ribadita precisando esplicitamente che nessun rilievo ha in sede di identificazione delle funzioni da trasferire alle regioni l'attuale ripartizione tra diversi ministeri delle funzioni attinenti ad una medesima materia. Si dovrebbe così eliminare una delle principali cause del frammentarismo e dei ritagli di competenze.

Viene precisata inoltre la connessione tra trasferimento delle funzioni e trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali con conseguente modificazione dell'elenco dei beni regionali contenuto nell'articolo 11 della 281.

Ma su un punto penso che abbiamo tutti il dovere di riflettere e lo ha fatto rilevare particolarmente, oltre che il relatore, il ministro Gui: cioè, secondo una corretta interpretazione del dettato costituzionale — e ripeto che dobbiamo riflettere sull'importanza dell'impostazione data dall'attuale testo — e tenendo conto anche della discussione avvenuta alla prima Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati in occasione della discussione del disegno di legge n. 2244 circa le direttive comunitarie, si precisa anche che saranno trasferite alle regioni le funzioni relative all'attuazione delle direttive dei regolamenti comunitari nelle materie di competenza regionale.

Come la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già più volte affermato, il problema della competenza per l'attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie nel territorio di ogni Stato membro è problema che va risolto secondo i principi costituzionali propri dell'ordinamento interno del singolo Stato. L'esistenza di un obbligo, che è assoluto e ineludibile di attuare direttive del-

la CEE non altera la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, ma impone alle regioni, nell'esercizio dei poteri che la Costituzione loro affida, di eseguire i regolamenti, di recepire le direttive e impone allo Stato di controllare l'esecuzione delle direttive stesse; esecuzione della quale lo Stato è responsabile di fronte alla Comunità.

Gli strumenti di tale controllo statale esistono già nella legislazione vigente per quanto attiene agli atti delle regioni: controllo statale sulle leggi e sugli atti amministrativi. Non esistono ancora, viceversa, per quanto attiene ai comportamenti omissivi, all'inerzia delle regioni. Infatti la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 142 del 1972, ha invitato il legislatore a prevedere per questi ultimi casi, come faceva prima rilevare il ministro Gui, forme di controllo sostitutivo dello Stato precisando che altrimenti non sarebbe stato possibile riconoscere alle regioni una competenza propria nell'attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunità economica europea.

M O D I C A. Non è obbligatorio raccogliere questo invito.

T O R O S, *Ministro senza portafoglio*. Comunque ho tenuto a fare rilevare la situazione che si era venuta a creare, e pensiamo noi che verrebbe ancora a crearsi se non introduciamo questo meccanismo, come si vuole introdurre con il testo dell'articolo 1. Il testo accoglie certamente l'invito della Corte e realizza l'obiettivo di evitare ogni alterazione nel quadro delle competenze costituzionali delle regioni, pur assicurando allo Stato strumenti efficaci per garantire la piena e tempestiva attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunità economica europea.

Del resto questa è una impostazione che è stata anche valutata nei diversi incontri avvenuti tra il Governo e le regioni.

Desidero far presente un secondo punto, che penso di grande rilievo. I decreti del 1972 hanno lasciato aperto questo problema che viene adesso risolto con la disposizione che prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni degli uffici, dei beni e del personale degli enti pubblici nazionali e interregionali

operanti nell'ambito, naturalmente, delle materie di competenza regionale. In mancanza di tale trasferimento le regioni restano tuttora prive di strumenti essenziali per lo svolgimento di una efficace politica di intervento nei settori a loro affidati; mentre il mancato coordinamento tra interventi regionali e interventi di enti nazionali non dipendenti dalle regioni porta a duplicazioni di attività, sprechi di risorse, quando non a conflitti, anche, di competenze e di iniziative.

Il testo del disegno di legge inoltre prevede la possibilità di delegare alle regioni funzioni amministrative in materie connesse a quelle di competenza regionale, secondo criteri di razionalità e di omogeneità.

Quanto alle regioni a statuto speciale, penso anch'io di associarmi alle considerazioni che sono state fatte; riaffermata com'è la necessità di una sollecita e piena attuazione degli statuti nel rispetto delle specifiche disposizioni statutarie, si prevede la delega di funzioni che pur non essendo comprese dagli statuti fra quelle di competenza delle singole regioni a statuto speciale siano state oggetto di trasferimento o di delega alle regioni a statuto ordinario. Costituisce infatti un assurdo logico, spiegabile solo con il mancato coordinamento di alcuni statuti con la Costituzione, che per alcune materie manchi una competenza propria di alcune regioni a statuto speciale pur sussistendo una competenza delle regioni ordinarie e delle altre regioni a statuto speciale. È un assurdo al quale a mio avviso occorre porre rimedio se non si vuole rendere difficile lo stesso riordinamento dell'amministrazione in questi settori. In essi infatti, in mancanza di una delega di questo tipo, lo Stato dovrebbe mantenere in vita strutture e uffici destinati ad operare solo nel territorio di una o due regioni. Ho voluto fare anche queste considerazioni e puntualizzazioni per affiancarmi alle considerazioni del relatore e a quelle fatte dal ministro Gui.

Concludo, signor Presidente, onorevoli senatori, confidando che con una sollecita approvazione del disegno di legge n. 114 sia possibile non solo por mano a quella riforma dell'amministrazione che, non a torto, è stata definita la riforma delle riforme, ma anche completare le condizioni per quel decollo

della riforma regionale che costituisce, prima ancora che un impegno politico più volte ribadito, un preciso e doveroso obbligo costituzionale.

P R E S I D E N T E . Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché degli uffici e del personale anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) a trasferire alle Regioni le funzioni degli enti pubblici nazionali ed interregionali che operano nell'ambito delle materie devolute alla competenza regionale, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonché gli uffici, i beni ed il relativo personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare alle Regioni a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative statali in materie connesse che valgano a rendere possibile un esercizio organico delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale;

d) a prevedere e disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi oltre che a quelli contenuti nell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

1) l'identificazione delle materie per settori organici dovrà essere realizzata in base a criteri oggettivi e non in base alle funzioni finora esercitate dai Ministeri e dagli organi periferici dello Stato;

2) nel trasferimento di uffici andranno evitate forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni; dovrà, altresì, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) di subdelegare alle Province, Comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato, prevedendosi i necessari poteri di indirizzo, controllo e rimedi sostitutivi, sia da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, che di queste nei confronti dei predetti enti locali;

c) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate;

4) l'attribuzione diretta a Province, Comuni ed altri enti locali di funzioni di interesse esclusivamente locale obbedirà a criteri di omogeneità evitando la coesistenza di competenze residue delle Regioni; saranno altresì regolati i rapporti finanziari tra i vari enti;

5) sarà provveduto al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore di principi, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione. Sarà prevista la facoltà del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di adottare, accertata la inattività degli organi regionali che possa comportare l'inadempimento di obblighi comunitari, provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale;

6) sarà provveduto a che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità dei principi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella delle Regioni a statuto ordinario.

Sono fatte salve le procedure ed i termini previsti dagli statuti speciali per quanto attiene alla competenza attribuita alle Regioni e Province ad autonomia speciale.

In attuazione di quanto disposto dai commi precedenti dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano, delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e

periferici dello Stato nelle materie spettanti alle Regioni e Province predette a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato. Verranno in conseguenza indicati i mezzi per far fronte alle spese relative provvedendo alla corrispondente soppressione dei capitoli nel bilancio dello Stato.

Qualora gli uffici trasferiti siano titolari di competenze statali residue, e le funzioni trasferite siano prevalenti, il Governo potrà emanare, d'intesa con le Regioni o le Province rispettivamente interessate, decreti legislativi per provvedere alla delega, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione e degli articoli 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del comma precedente saranno comunque comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge.

D'intesa con le Regioni a statuto speciale o le Province rispettivamente interessate, potrà essere ad esse trasferito il personale statale, anche delle Amministrazioni centrali, nel limite del contingente corrispondente alle funzioni trasferite o delegate, provvedendosi contestualmente alle correlative riduzioni degli organici delle Amministrazioni statali interessate.

Al personale statale trasferito ai sensi del presente articolo, saranno estese, in quanto occorra, le disposizioni e le agevolazioni previste per gli analoghi trasferimenti alle Regioni già effettuati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni a statuto ordinario che attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione econo-

mica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali nonchè quelle delle province di Trento e Bolzano sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « entro 12 mesi », con le altre: « entro 18 mesi ».

1.52

IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) a completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni attinenti alle materie

indicate dall'articolo 117 della Costituzione, tuttora esercitate da Enti pubblici nazionali ed interregionali ed a trasferire contestualmente gli uffici, i beni ed il relativo personale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

1. 1 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA, PI-STOLESE, ENDRICH

Al primo comma, lettera b), sostituire il testo con il seguente: « a trasferire alle Regioni le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonchè a trasferire i rispettivi uffici, i beni ed il relativo personale, nel rispetto della posizione economica acquisita ».

1. 47 BARRA, DE CAROLIS, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: « fatte salve comunque quelle già trasferite » ed aggiungere, in fine, le parole: « a provvedere allo scioglimento di tutti gli enti pubblici nazionali o interregionali che operano esclusivamente nell'ambito delle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e della presente legge, salva la possibilità di mantenere in vita, d'intesa con le Regioni interessate, enti interregionali da affidare alla gestione consortile delle Regioni stesse; a provvedere allo scioglimento degli enti pubblici nazionali o interregionali che operano prevalentemente nell'ambito delle materie predette, delegando in tal caso alle Regioni le funzioni residue, e salva la possibilità di mantenere in vita, d'intesa con le Regioni interessate, enti interregionali da affidare alla gestione consortile delle Regioni stesse; a provvedere al riordinamento degli enti pubblici nazionali o interregionali che, operando prevalentemente nell'ambito di materie di competenza statale, cessano, in forza della presente legge, di esercitare

le funzioni trasferite o delegate alle Regioni ».

1. 33 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole da: « che valgano » a « del personale » con le seguenti: « nonchè a riordinare quelle già delegate, al fine di rendere possibile l'esercizio organico da parte delle Regioni delle funzioni amministrative trasferite o delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale ritenuti necessari ».

1. 53 IL GOVERNO

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: « in materie connesse » aggiungere le altre: « affini e complementari ».

1. 34 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: « trasferite o delegate alle Regioni » inserire le altre: « ovvero che risultino comunque necessarie all'assolvimento dei compiti assegnati alle Regioni dalla Costituzione e dagli statuti regionali, in particolare nel settore dei servizi sociali, dell'assetto del territorio, dell'articolazione democratica della programmazione ».

1. 35 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: « trasferite o delegate alle Regioni » inserire le altre: « ed a ricostituire l'unitarietà organizzativa ed operativa per settori organici ».

1. 36 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al primo comma, lettera c), aggiungere in fine le parole: « ed evitando la coesistenza di competenze residue dello Stato ».

1.37 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al primo comma, sostituire la lettera d), con la seguente:

« d) a disciplinare il ricorso delle Regioni agli uffici tecnici dello Stato ».

1.2 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, sopprimere la lettera e).

1.19 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) a determinare le funzioni proprie delle Province e dei Comuni, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, e quelle di interesse generale che gli stessi svolgono per conto dello Stato; ed attribuire alle Province ed ai Comuni e agli altri Enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, in conformità al disposto del successivo articolo 118, 1º comma; ed attribuire alle Province ed ai Comuni potestà regolamentare per quanto concerne le modalità di funzionamento dei propri organi e la distribuzione delle competenze tra gli organi stessi.

1.57 MURMURA

In via subordinata all'emendamento 1.19, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) ad attribuire alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente lo-

cale solo nelle materie diverse da quelle indicate nell'articolo 117 della Costituzione ».

1.20 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al primo comma, lettera e), sostituire le parole: « ad attribuire » con le altre: « a disciplinare l'attribuzione ».

1.3 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, lettera e), sostituire le parole: « ad altri enti locali » con le altre: « alle comunità montane e consorzi di comuni e province ».

1.46 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

In via ulteriormente subordinata, all'emendamento 1.19, al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state trasferite alle Regioni ».

1.21 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al primo comma, lettera e), aggiungere, alla fine, le parole: « nonchè ad attribuire ai predetti enti locali, ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione, altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite a norma della legislazione vigente ».

1.38 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al primo comma, lettera f), dopo la parola: « soppressione » inserire le altre: « o alla riduzione ».

1.4 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al primo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

« g) a provvedere al finanziamento delle funzioni delegate alle Regioni secondo le norme degli articoli 8, 17 lettera b), 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

1. 22 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) Il trasferimento delle funzioni sarà pieno e integrale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, tenendo conto della maggiore ampiezza che le stesse hanno assunto e della sempre più stretta connessione fra materie affini, complementari e strumentali e perseguendo lo scopo di rendere possibile una gestione unitaria del territorio secondo il metodo della programmazione e di rendere sempre più ampia e organica la sfera delle competenze delle Regioni e di quelle di Province e Comuni, come articolazioni dello Stato repubblicano, ai sensi degli articoli 5, 114, 115, 117, 118, 128 e della IX norma transitoria della Costituzione.

Le funzioni da trasferire saranno definite in relazione alla natura oggettiva delle materie di competenza regionale, indipendentemente dalle loro attuali modalità di esercizio da parte di diversi Ministeri, organi periferici, enti o organismi statali o pubblici. Le funzioni saranno trasferite senza alcuna riserva in favore di organi diversi da Province e Comuni o loro associazioni ed escludendo il mantenimento a organi centrali o periferici dello Stato o ad enti pubblici di qualsiasi funzione amministrativa diretta nelle materie di competenza regionale.

La tutela degli interessi nazionali, anche in relazione alla programmazione e agli obblighi internazionali e comunitari, ed il rispetto degli interessi di altre Regioni, essendo affidati esclusivamente all'esercizio della funzione politica di indirizzo e coordinamento oltretutto al rispetto delle norme di cui

agli articoli 117, 125, 126 e 127 della Costituzione, non potranno legittimare nessun ritaglio dalle competenze regionali di funzioni amministrative da riservare allo Stato.

L'interesse regionale non sarà identificato solo come inerente a funzioni che riguardino il territorio di una singola regione, ma come pertinente a tutte quelle funzioni che, pur interessando più regioni, non abbiano rilevante importanza nazionale.

Saranno incluse nel trasferimento le funzioni relative al credito e alla polizia amministrativa nelle materie di competenza regionale nonché le funzioni relative a settori organicamente connessi alle suddette materie, quali: ogni intervento pubblico in materia di assistenza sanitaria sociale e scolastica, l'igiene e la profilassi, l'alimentazione, l'ecologia, la difesa dell'ambiente e del territorio, i parchi naturali, la sistemazione idrogeologica, la bonifica, la tutela dei centri di interesse storico e artistico e delle zone di interesse archeologico e paesistico. Sarà esclusa qualsiasi limitazione che possa impedire alle Regioni di porre in atto nelle materie di loro competenza interventi che attuino servizi sociali a vantaggio della generalità dei cittadini ».

1. 23 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: « e non » con le altre: « quali possono rilevarsi dalla normativa vigente e non soltanto ».

1. 5 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma, numero 1), aggiungere in fine: « Dovrà essere evitata la riserva allo Stato di settori o parti delle materie di competenza regionale, provvedendosi alla tutela degli interessi statali o sovraregionali tuttora sussistenti nelle materie stesse mediante la legislazione di principio e l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali spettante allo Stato

a norma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281; in particolare: nelle competenze regionali in materia sanitaria andranno comprese le funzioni di medicina preventiva e riabilitativa, di profilassi e di assistenza sanitaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; nelle funzioni regionali in materia di beneficenza andranno comprese, ferma restando la competenza statale in materia di previdenza sociale, tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l'erogazione diretta o indiretta di prestazioni, anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell'ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale; vi andranno altresì comprese tutte le funzioni amministrative attualmente spettanti ad organi dello Stato nei confronti di comitati di soccorso ed altre istituzioni private di assistenza e beneficenza comunque operanti nel territorio regionale; nelle competenze regionali in materia di urbanistica e di agricoltura e foreste andranno comprese tutte le funzioni relative alla tutela dell'ambiente naturale, alla sistemazione idrogeologica, agli interventi per la protezione della natura, alle riserve e parchi naturali, alle strutture agricole, alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli e relativi impianti; nelle competenze regionali in materia di assistenza scolastica andranno compresi tutti gli interventi intesi a garantire e realizzare, anche mediante provvidenze generali o mediante la creazione di servizi ed infrastrutture, il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione; nelle competenze regionali in materia di tramvie e linee automobilistiche, saranno comprese altresì le funzioni amministrative relative a linee interessanti centri abitati di diverse Regioni, che saranno esercitate d'intesa fra le Regioni interessate o in forma consortile, con esclusione delle linee automobilistiche colleganti città capoluogo di Regione; saranno parimenti trasferite alle Regioni interessate, perchè le eser-

citino in forma consortile, le gestioni governative dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ».

1. 39 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS,
ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CI-
PELLINI, GROSSI

Al secondo comma, numero 2), dopo le parole: « andranno evitate », inserire le altre: « di regola ».

1. 48 BARRA, DE CAROLIS, SANTALCO, SI-
GNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO,
MURMURA, NOÈ, PACINI

Al secondo comma, numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: « Andranno in particolare trasferiti alle Regioni il corpo forestale dello Stato e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali; dovranno inoltre essere trasferiti alle Regioni i beni del demanio armentizio, i semensai, i beni del demanio fluviale e lacuale, nonchè i beni del demanio marittimo non interessanti la difesa nazionale o servizi di competenza statale ».

1. 40 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS,
ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CI-
PELLINI, GROSSI

Al secondo comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:

« ...) Contestualmente al trasferimento o alla delega alle Regioni di funzioni esercitate da enti pubblici nazionali ed internazionali si procederà coi medesimi decreti legislativi allo scioglimento degli enti che operino in modo esclusivo o prevalente nelle materie attribuite o delegate alle Regioni.

Le eventuali competenze residue di tali enti saranno di norma delegate alle Regioni e solo nel caso che comprovate esigenze di carattere tecnico non consentano tale delega, saranno affidate ad uffici dello Stato o ad altri enti pubblici ».

1. 24 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO,
CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABÉ-
NANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:

« ...) Il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni si estende anche ai procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilità dello Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni stesse delle funzioni amministrative ai sensi della legge 15 maggio 1970, n. 281, e della presente legge nonchè alla liquidazione di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori a detto trasferimento. Sono perciò soppressi nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 di detta legge: il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2; il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5; il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6; il primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7; il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8; il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 9; il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10; il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 ».

1. 25 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 3), sostituire le parole: « sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà » con le altre: « sarà disciplinata la facoltà da parte delle Regioni ».

1. 6 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) di emanare norme per l'integrazione e attuazione della legislazione statale,

anche al fine di adattarla alle loro particolari esigenze, nonchè norme di organizzazione e di spesa, in relazione a tutte le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione ».

1. 26 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 3), lettera a), sopprimere le parole: « e di spesa ».

1. 7 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma, numero 3), lettera a), aggiungere, in fine le parole: « nonchè nei limiti di spesa in conformità della legge dello Stato e della successiva lettera c) ».

1. 8 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma, numero 3), lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè norme di attuazione delle leggi dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione ».

1. 41 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al secondo comma, n. 3), sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) di subdelegare alle Province, Comuni ed alle Comunità montane o a consorzi di comuni e province le funzioni delegate dallo Stato, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo dello Stato nei confronti degli atti di delega e di direzione adottati dalle Regioni nei confronti degli enti locali predetti ».

1. 42 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al secondo comma, n. 3), lettera b), sostituire le parole da « di subdelegare » a « pre-

290^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1974

vedendosi » con le altre: « di stabilire in ordine alle materie delegate ».

1. 9 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma, n. 3), lettera b), sostituire le parole: « controllo e rimedi sostitutivi » con le altre: « rimedi sostitutivi ».

1. 27 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO,
CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABE-
NANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 3), lettera b), sopprimere la parola: « predetti ».

1. 10 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma, numero 3), lettera b), aggiungere in fine le parole: « secondo le norme dei rispettivi Statuti regionali ».

1. 28 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO,
CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABE-
NANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 3), lettera c), sopprimere le parole: « o subdelegate ».

1. 11 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma sopprimere il numero 4).

1. 29 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO,
CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABE-
NANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma sopprimere il numero 4).

1. 43 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS,
ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CI-
PELLINI, GROSSI

Al secondo comma, sostituire il numero 4) con i seguenti:

4) la determinazione delle funzioni proprie delle Province e dei Comuni dovrà es-

sere fatta con riferimento alla dimensione locale degli interessi pubblici da soddisfare e all'esigenza di promuovere lo sviluppo economico-sociale delle collettività amministrare. In applicazione di tale criterio si provvederà al trasferimento di funzioni anche dallo Stato alle Province e ai Comuni ed alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra Stato, Province e Comuni;

...) l'esercizio per conto dello Stato di funzioni di interesse generale sarà affidato alle Province ed ai Comuni ovvero ai rispettivi organi, quando tali funzioni debbano essere svolte a livello locale e, per esigenze tecnico-organizzative od altre necessità amministrative, gli Enti e gli organi suddetti siano gli strumenti più idonei. Saranno previsti i poteri di controllo e coordinamento e di eventuale supremazia gerarchica spettanti agli organi dello Stato per le suddette funzioni;

...) l'attribuzione diretta a Province, Comuni e ad altri Enti locali di funzioni di interesse esclusivamente locale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione obbedirà a criteri di omogeneità evitando la coesistenza di competenze residue delle Regioni; saranno altresì regolati i rapporti finanziari tra i vari Enti;

...) dovranno essere precisati gli atti fondamentali che i Comuni e le Province, nell'esercizio della potestà regolamentare concernente la distribuzione delle competenze tra i propri organi, dovranno riservare ai rispettivi Consigli e sarà altresì previsto che i regolamenti organizzativi degli enti attribuiscono compiti di rilevanza esterna anche ai segretari comunali e ai funzionari preposti a vasti settori di amministrazioni secondo i principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;

1. 58 MURMURA

Al secondo comma, sopprimere il numero 5).

1. 12 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE
SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

In via subordinata all'emendamento 1. 12, sostituire il n. 5) con il seguente:

« 5) a disciplinare le modalità di attuazione — per i casi in cui questa sia demandata alle Regioni — di regolamenti e di direttive della CEE in ordine alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione ».

1. 13 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al secondo comma sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) sarà provveduto al trasferimento alle Regioni, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE o di sue direttive recepite con legge quadro dello Stato, che stabilirà i principi fondamentali della legislazione in materia ovvero, in mancanza, recepite con legge regionale; sarà prevista, in materia, la facoltà del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di prescrivere, in caso di accertata inattività degli organi regionali suscettibile di comportare la violazione di obblighi comunitari, un congruo termine alla Regione per provvedere, nonché la facoltà di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale ».

1. 44 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al secondo comma, sostituire il n. 5) con il seguente testo: « sarà provveduto, nelle materie devolute ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore di principi, prevedendosi, altresì, che in mancanza della legge regionale sarà osservata quella dello Stato. Sarà, infine, prevista la facoltà del Consiglio dei ministri di adottare, su proposta del Ministro

competente ed accertata l'inattività degli organi regionali che possa comportare l'indebitamento di obblighi comunitari, i necessari provvedimenti sostitutivi; ».

1. 54 IL GOVERNO

Al secondo comma, numero 5), sostituire il primo periodo con il seguente: « sarà provveduto al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ivi comprese le leggi che recepiscono le suddette direttive ».

1. 30 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 5), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Sarà prevista la facoltà del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di richiedere alla Regione, accertata l'inattività degli organi regionali che comporti violazione di obblighi comunitari, di adottare entro congruo termine i provvedimenti di sua competenza. In caso di inattività persistente la Commissione parlamentare per le questioni regionali valuterà se sussista grave violazione di legge, in relazione a quanto previsto dall'articolo 126 della Costituzione ».

1. 31 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABENANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, n. 6), sostituire le parole finali da: « il Consiglio dei Ministri », *fino al termine con le seguenti:* « il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, provvede ad impartire istruzioni ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione, ed eventualmente, rifiutandosi la Regione di provvedere, a disporre, sentita la Commissione parlamen-

tare per le questioni regionali, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale ».

1. 45 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

Al secondo comma, numero 6), sostituire le parole finali da: « Il Consiglio dei Ministri » sino al termine, con le altre: « il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dopo aver richiesto alla Regione di adottare entro congruo termine i relativi provvedimenti, disponga il compimento degli atti relativi ».

1. 32 MAFFIOLETTI, MARSELLI, GERMANO, CEBRELLI, VENANZI, MODICA, ABE-NANTE, VIGNOLO, BRANCA, BRUNI

Al secondo comma, numero 6), sostituire le parole: « il Consiglio dei ministri », con le altre: « il Presidente del Consiglio dei ministri ».

1. 49 BARRA, DE CAROLIS, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

Alla fine del secondo comma dell'emendamento 1. 50, aggiungere il seguente periodo: « Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno predisposti d'intesa con la Regione, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare piena attuazione allo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

1. 50/1 FILLIETROZ, TREU

Sostituire i commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo con i seguenti:

« Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità, in quanto applica-

bili, dei principi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella configurata nelle Regioni a statuto ordinario.

Ferma restando l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali secondo le procedure di cui agli articoli 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e 107 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, nelle materie spettanti alle Regioni e Province predette, a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato, regolando, ove occorra, i relativi rapporti finanziari.

Qualora gli uffici oggetto di trasferimento siano titolari di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvederà alla delega alle Regioni e Province delle funzioni residue.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi precedenti saranno, di regola, comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge, provvedendosi contestualmente ai relativi trasferimenti di uffici e personale e alle correlative riduzioni degli organici delle Amministrazioni statali interessate.

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano saranno, altresì, trasferite, nelle materie di loro competenza, le funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con la legge di recepimento osservandosi il

disposto di cui al n. 5 del precedente secondo comma ».

1. 50 TREU, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Sono fatte salve le autorizzazioni e le procedure speciali per la emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali di cui agli articoli 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale Sicilia), 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale Sardegna) 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia) e 107 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige) ».

1. 14 BRUGGER, ZANON, MURMURA, FILLIETROZ

Dopo il quinto comma, inserire il seguente:

« Con i decreti legislativi concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, che saranno predisposti d'intesa con la Regione, si provvederà altresì a dettare le norme necessarie per dare piena attuazione allo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

1. 56 FILLIETROZ, TREU, BRUGGER, ZANON, MURMURA, BUCCINI, OSSICINI, GERMANO, MAZZEI

Sopprimere il settimo comma.

1. 15 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Sostituire il decimo comma con il seguente:

« Le funzioni di indirizzo e coordinamento dirette ad assicurare, ai sensi degli articoli

117 e 119 della Costituzione, che le attività di ogni Regione siano in ogni caso consone all'interesse nazionale ed a quello delle altre Regioni, spettano allo Stato e vengono esercitate fuori dei casi in cui si provveda con legge e con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene costituito apposito ufficio per il coordinamento delle attività regionali ».

1. 16 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Al decimo comma, sopprimere le parole: « a statuto ordinario ».

1. 51 BARRA, DE CAROLIS, TREU, SANTALCO, SIGNORELLO, FARABEGOLI, SALERNO, MURMURA, NOÈ, PACINI

Sopprimere l'undicesimo comma.

1. 17 BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, DE SANCTIS, DINARO, PAZIENZA

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppressi. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione è attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi per quanto concerne l'esecutività di tali deliberazioni principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47 ».

1. 55 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Buccini è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 1. 34 che sostituisce anche gli emendamenti 1. 35, 1. 36 e 1. 37. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) a delegare alle Regioni a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative e statali in materie connesse affini e complementari che valgano a rendere possibile un esercizio organico delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni ovvero che risultino comunque necessarie all'assolvimento dei compiti assegnati alle Regioni dalla Costituzione e dagli Statuti regionali, in particolare nel settore dei servizi sociali, dell'assetto del territorio, dell'articolazione democratica della programmazione, ed a ricostituire l'unitarietà organizzativa e operativa per settori organici, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale ed evitando la coesistenza di competenze residue dello Stato ».

1.34 BUCCINI, CUCINELLI, DE MATTEIS, ARFÈ, FERRALASCO, LICINI, CIPPELLINI, GROSSI

P R E S I D E N T E . Ricordo che gli emendamenti del Governo sono già stati illustrati dal ministro Gui.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, senza dubbio l'istituzione delle regioni ha rappresentato un fatto rivoluzionario per la tradizionale politica dell'apparato burocratico del nostro paese. L'istituzione delle regioni dopo alcuni anni di applicazione e di esperienze ha fatto sorgere in occasione della discussione della legge-delega due nuovi orizzonti: uno è relativo alla riscoperta della pubblica amministrazione. Siamo andati un po' tutti alla riscoperta della pubblica amministrazione a cominciare dai sindacati, i quali fino a ieri rivolgevano l'attenzione ad

altri settori, sottolineando la necessità che fossero affermati con strumenti più moderni i principi di legalità, di imparzialità, di efficienza della amministrazione e che fosse effettivamente dato corpo all'articolo 97 della nostra Costituzione. Non quindi una pubblica amministrazione piegata ad interessi di parte, non più l'esistenza di carrozzoni burocratici. Inoltre l'istituzione delle regioni ha ispirato, in applicazione dei principi costituzionali, gli orientamenti relativi alla democrazia, all'autonomia, al pluralismo, alla partecipazione, anche se l'esperienza fino ad oggi fatta nei rapporti Stato-regione è stata sotto certi aspetti amara registrando posizioni diverse fra regionalisti e coloro che hanno e conservano una visione centralizzata dello Stato, con il tentativo di ridurre la possibilità delle scelte politiche e democratiche da parte delle regioni e di confinarle o confinarle come organi di decentramento amministrativo e burocratico.

È in questa contrastante visione che appare giusto e logico che il Parlamento con scrupolo approfondisca i temi. Anche in questa sede la discussione sugli emendamenti non deve essere fatta in maniera accademica, soltanto perchè deve servire a dimostrare la posizione di una parte, ma è necessario compiere uno sforzo comune per trarre dagli stessi il meglio. Infatti si tratta di una legge che deve essere quanto mai migliorata, perfezionata, approfondita. La legge-delega di per se stessa, onorevoli colleghi, non è un fatto semplice. Per l'applicazione dell'articolo 76 della Costituzione, non soltanto sul tempo ma sui criteri e sui principi e soprattutto sugli oggetti da definire, il problema è vasto e complesso.

Già un notevole passo è stato fatto con l'articolo 17 della legge n. 281 del 1970, in quanto tale articolo nella sua interpretazione migliore prevedeva il trasferimento integrale alle regioni delle funzioni svolte da organi centrali o periferici dello Stato senza residui o, come si dice da parte dei pubblicisti, senza ritagli di competenza, cioè il trasferimento completo, organico per localizzare in periferia quello che era dello Stato. Purtroppo i decreti delegati del 1972 ri-

servavano allo Stato funzioni amministrative su materie di competenza regionale. Duplice allora l'esame: da una parte rivedere i decreti delegati del 1972, dall'altra parte completare il trasferimento senza residui o ritagli di competenza.

L'individuazione dei settori riservati alla competenza regionale penso che debba essere l'obiettivo di tutti, con i contributi che ciascuno di noi può portare; non dimenticando fra l'altro che nel corso dell'indagine conoscitiva svolta innanzi la Commissione per le questioni regionali, ricordata dal collega relatore, sono state individuate tre esigenze fondamentali. Prima esigenza: il raccordo permanente tra Stato e regioni. È stato detto che questo raccordo permanente può essere individuato nella Presidenza del Consiglio opportunamente ristrutturata in applicazione dell'articolo 95 della Costituzione, che assegna proprio alla Presidenza del Consiglio la politica generale del Governo e la responsabilità di detta politica. Seconda esigenza: il raccordo permanente tra regioni e Parlamento che può trovare utile individuazione nella Commissione per le questioni regionali. Terza esigenza: presenza attiva delle regioni alla elaborazione anche del programma economico nazionale.

Penso che queste tre esigenze debbano essere tenute presenti dal legislatore per un raccordo necessario e fondamentale, oltre alla necessità dell'individuazione più accurata dei temi di trasferimenti delle ulteriori materie di competenza regionale.

Onorevoli colleghi, in questa visione noi ci permettiamo di illustrare gli emendamenti che sono stati proposti all'articolo 1. L'emendamento 1.33 riguarda soprattutto gli enti pubblici nazionali o interregionali che operano esclusivamente nell'ambito delle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281. Noi proponiamo questa dizione: « a provvedere allo scioglimento di tutti gli enti pubblici nazionali o interregionali che operano esclusivamente nell'ambito delle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, e della presente legge, salva la possibilità di mantenere in

vita, d'intesa con le Regioni interessate, enti interregionali da affidare alla gestione consortile delle Regioni stesse ».

Vedo che nel progetto governativo già discusso in Commissione si prevede anche la regionalizzazione degli enti interregionali, ma non se ne individua la gestione successiva. Forse sarà implicito, nel senso che si debba dire che la gestione è affidata in questo caso alle regioni dove gli enti operano. Ma con quali strumenti? Noi proponiamo la creazione di un consorzio.

L'emendamento prosegue: « a provvedere allo scioglimento degli enti pubblici nazionali o interregionali che operano prevalentemente nell'ambito delle materie predette, delegando in tal caso alle Regioni le funzioni residue » — sempre per non far rimanere residui o ritagli di competenze — « e salva la possibilità di mantenere in vita, d'intesa con le Regioni interessate, enti interregionali da affidare alla gestione consortile delle Regioni stesse; a provvedere al riordinamento degli enti pubblici nazionali o interregionali che, operando prevalentemente nell'ambito di materie di competenza statale, cessano, in forza della presente legge, di esercitare le funzioni trasferite o delegate alle Regioni ».

Alla lettera c) del primo comma avevamo gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, emendamenti ora sostituiti dal nuovo testo dell'emendamento 1.34. Non basta, a nostro avviso, dire che sono delegate « alle Regioni, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative statali in materie connesse »; per evitare il residuo di competenze noi aggiungiamo: « affini e complementari che valgano a rendere possibile un esercizio organico delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni ovvero che risultino comunque necessarie all'assolvimento dei compiti assegnati alle Regioni dalla Costituzione e dagli statuti regionali, in particolare nel settore dei servizi sociali, dell'assetto del territorio, dell'articolazione democratica della programmazione ed a ricostituire l'unitarietà organizzativa ed operativa per settori organici, provvedendo contestualmente al trasferimento degli

uffici e del personale ed evitando la coesistenza di competenze residue dello Stato ». Lo abbiamo voluto dire con maggior chiarezza proprio per sottolineare la necessità che siano evitate le competenze residue da parte dello Stato.

Alla lettera e) del primo comma proponiamo gli emendamenti 1.46 e 1.38. Riteniamo cioè che bisogna specificare che si attribuisce la delega agli enti locali. Si propone quindi di sostituire le parole: « ad altri enti locali » con le altre: « alle comunità montane e consorzi di comuni e provincie », che costituiscono in realtà le nuove associazioni, soprattutto le comunità montane.

Proponiamo inoltre di aggiungere al primo comma, lettera e), le parole: « nonchè ad attribuire ai predetti enti locali, ai sensi degli articoli 5 e 128 della Costituzione, altre funzioni di interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative a loro attribuite a norma della legislazione vigente ».

Al secondo comma dell'articolo 1, abbiamo proposto l'emendamento 1.39 che costituisce un esempio di applicazione dell'articolo 76 della Costituzione.

L'emendamento 1.40, al secondo comma, n. 2), propone di trasferire in particolare alle regioni il corpo forestale dello Stato e l'azienda di Stato per le foreste demaniali; dovranno inoltre essere trasferite alle regioni i beni del demanio armentizio, i semensai, i beni del demanio fluviale e lacuale — sempre per i fiumi di carattere regionale — « nonchè i beni del demanio marittimo non interessanti la difesa nazionale o servizi di competenza statale ». Questo è uno di quegli esempi di competenza residua in applicazione dei decreti delegati del gennaio 1972.

L'esperienza ha insegnato come le regioni siano praticamente incapaci di operare, proprio perchè manca loro la potestà normativa in questa materia. Con il trasferimento di questi beni, di questi organi e di questi corpi riteniamo che le regioni possano meglio adempiere gli scopi istituzionali. Al secondo comma, n. 3, lettera a), proponiamo di aggiungere, così come dice l'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, che

bisogna delegare alle regioni anche le norme di attuazione delle leggi dello Stato.

Il problema, onorevole Ministro, delle direttive CEE è certamente fondamentale per quanto riguarda l'articolo 1. Non vi è soltanto la sentenza della Corte costituzionale numero 142 del 1972 che ha fissato il principio della titolarità delle funzioni amministrative per l'attuazione delle direttive CEE allo Stato ex articolo 117, con delega di esercizio alle regioni, ma vi è anche la sentenza che afferma la possibilità della applicazione immediata delle direttive stesse.

Di conseguenza, oltre che legge-quadro che lo Stato deve emanare, abbiamo anche il problema se la regione di sua iniziativa possa applicare una direttiva comunitaria. Credo che ciò sia possibile in applicazione della sentenza della Corte costituzionale, che è stata ricordata. D'altra parte pare che il meccanismo — è un'osservazione che deve essere approfondita — di cui all'emendamento presentato dal Governo, nel senso di ritenere valida la legge-quadro qualora la regione non provveda all'emanazione di una legge di applicazione di direttive comunitarie, vada esaminato a fondo, perchè la legge-quadro, come dice lo stesso nome, difficilmente può adattarsi al caso particolare. In fondo la legge-quadro stabilisce solo principi e demanda poi alle regioni le iniziative necessarie. Se ad esempio si presenta il caso detto dall'onorevole Ministro riguardante la pubblica amministrazione, ovvero il caso di una regione in crisi la legge-quadro rimane di per se stessa insufficiente se non vi è la legge regionale. A questo punto è possibile ammettere interventi sostitutivi, ma in modo da salvare l'autonomia della regione.

Perciò proponiamo, con l'emendamento 1.44, un nuovo testo del numero 5) del secondo comma.

L'emendamento salva l'autonomia delle regioni, non dà la possibilità allo Stato di invadere competenze regionali, e prevede anche l'ipotesi di accertata inadempienza regionale con le dovute garanzie.

Con l'emendamento 1.45 proponiamo di sostituire, al secondo comma, n. 6), le parole: « Consiglio dei ministri » e seguenti con le altre: « Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, provvede ad impar-

tire istruzioni ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 121 della Costituzione ed eventualmente, rifiutandosi la regione di provvedere, a disporre, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale ».

Signor Presidente, l'illustrazione dei nostri emendamenti è legata dal filo logico che prima ho ricordato, cioè migliore definizione degli oggetti, partecipazione effettiva delle regioni e, soprattutto, salvaguardia per le regioni della scelta politica e democratica, garantendo un rapporto permanente a livello governativo. Questi obiettivi dovranno sempre essere tenuti presenti. Il contributo dei valorosi colleghi servirà a rendere l'articolato più adeguato alla realtà di oggi, più efficiente nelle prospettive, meglio rispondente agli interessi per i quali siamo impegnati.

B A R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A R R A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti che ho l'onore di illustrare e che ho presentato con altri colleghi sono sostanzialmente semplici. L'emendamento 1.47 può sembrare puramente formale, ma riteniamo che sia chiarificatore. Aggiungerò che l'illustrazione dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Buccini e da altri senatori, ci conferma la opportunità e la necessità che sia inequivocabilmente definita la materia, già riservata ad enti pubblici nazionali ed interregionali, che a nostro avviso va attribuita in base ai criteri stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione. Ciò per evitare un equivoco in ordine alle competenze. In definitiva, il nostro emendamento tende a chiarire che la materia che viene assorbita ed esercitata dalle regioni, regionalizzando gli enti pubblici nazionali e interregionali, viene attribuita per le materie tassativamente elencate dall'articolo 117 della Costituzione, al fine di eliminare ogni equivoco tra le funzioni cui potrebbe dar luogo la formulazione del testo già proposto dalla Commissione.

Nel secondo comma dell'articolo si parla di criteri indicati al legislatore delegato relativamente all'emanazione dei decreti delegati. Nel testo della Commissione si dice che nel trasferimento di uffici andranno evitate forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni. Sul principio siamo tutti d'accordo; tuttavia, date le difficoltà della distinzione tra le materie residue che potrebbero derivare dall'applicazione pratica di questo comma, ci permettiamo di proporre, con l'emendamento 1.48, di aggiungere, dopo le parole: « andranno evitate », le altre: « di regola ». In questa maniera non si incrina il principio ma si lascia un limite di eventuale elasticità per superare le possibili difficoltà applicative che potrebbero insorgere.

Al n. 6) dell'articolo si prevedono i poteri surrogatori del Governo nell'ipotesi di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate. Nel testo della Commissione il potere surrogatorio viene avvocato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente, mentre a noi sembra che, per il rispetto dell'articolo 95 della Costituzione, sarebbe opportuno stabilire che il potere surrogatorio viene avvocato anziché dal Consiglio dei ministri dal presidente del Consiglio. Spiego il dubbio di natura costituzionale che in noi sorge. L'articolo 95 prescrive che i ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri. Quindi *stricto iure* il potere surrogatorio andrebbe costituzionalmente esercitato dal ministro responsabile per precetto costituzionale. Ma qui, data la delicatezza dell'esercizio del potere surrogatorio, lo si vuole legare ad una responsabilità più ampia. Quindi, a nostro avviso, se vogliamo mantenerci nei limiti dell'articolo 95 della Costituzione, questa responsabilità più ampia va attribuita al presidente del Consiglio dei ministri in considerazione del fatto che la Costituzione attribuisce a lui il potere di promozione e di coordinamento dell'attività dei ministri. Riteniamo invece che con la formulazione della Commissione potrebbe insorgere qualche difficoltà di natura costituzionale. Ecco perchè in definitiva il no-

stro emendamento, ferma rimanendo l'articolazione del comma, mira a stabilire che questa facoltà sia attribuita non al Consiglio dei ministri, bensì al presidente del Consiglio, su proposta del ministro competente.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1629

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, a nome della 2ª Commissione (Giustizia), chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1629: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R E N A , Segretario:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al clima di violenza che si è scatenato in Italia contro le

sedi del MSI-Destra nazionale — ignorato dalla stampa d'informazione e soprattutto dalla radio e dalla televisione, evidentemente in esecuzione di un ordine — ed in particolare alle devastazioni delle sedi del MSI-Destra nazionale e della CISNAL di Bergamo, di Torino, di Napoli, di Viareggio, alle violenze di Milano, Como, Venezia, Mestre, Genova, Padova, Bologna, Trento, Firenze, Teramo, Bari, Lecce, Cagliari, Cosenza, Catanzaro, Trieste, Caserta, alle aggressioni di singoli cittadini inermi ed alle azioni di guerriglia, come a Bergamo e Napoli, dopo e durante le manifestazioni « democratiche » di protesta per i tragici fatti di Brescia, indette dalla tripla sindacale e dai partiti che si definiscono « antifascisti », gli interpellanti:

a) protestano vibratamente contro la chiara strategia politica che si ripete ormai dal 1969: allora, infatti, la strage di Piazza Fontana, puntualmente verificatasi, provocò la crisi della restaurazione del centro-sinistra e l'entrata dei comunisti, con « l'opposizione diversa », nell'area del potere; oggi, in un momento politicamente delicato, dopo la strage di Piazza della Loggia a Brescia, il Partito comunista propone un governo di « emergenza », naturalmente con la sua presenza egemone;

b) denunciano la volontà eversiva di indicare, durante una campagna elettorale, come bersaglio di tutte le offese, le ingiurie e le violenze, il MSI-Destra nazionale;

c) chiedono di conoscere se le discriminazioni in sede parlamentare e la strategia politica in atto non siano frutto di una volontà eversiva diretta ad una svolta non certo indolore, in un momento di crisi politica, di crisi economica, di crisi morale;

d) chiedono, infine, se il Governo non ritenga di prendere provvedimenti idonei per riportare la comunità nazionale ad un clima di ordine e di legalità.

(2 - 0323)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R E N A , *Segretario:*

DE CAROLIS, BARRA, BARTOLOMEI, PALA, COLELLA, AGRIMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti, con riferimento allo scontro a fuoco svoltosi in provincia di Rieti, dopo che una pattuglia di carabinieri in perlustrazione aveva localizzato un gruppo armato appartenente all'organizzazione di tipo fascista SAM, per esplicita dichiarazione di uno dei componenti, mentre esprimono il loro apprezzamento e la più viva e grata solidarietà alle Forze dell'ordine ed ai carabinieri rimasti gravemente feriti nell'adempimento del loro dovere per la tutela dello Stato democratico, chiedono di conoscere quali misure siano state predisposte e quali ulteriori provvedimenti il Governo intenda adottare per individuare la consistenza di tali formazioni paramilitari fasciste e delle centrali di terrorismo che le alimentano e per identificarne gli organizzatori, i finanziatori ed i mandanti, occulti e palesi.

(3 - 1185)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Ripetendosi fatti di strage, dall'episodio di Piazza Fontana a Milano all'episodio recente di Piazza della Loggia a Brescia, ambedue criminali, brutali ed inumani;

poichè le indagini, per quanto concerne Piazza Fontana, hanno subito un punto di arresto, dato che il SID ha opposto, « per scritto », al giudice D'Ambrosio, « il segreto di Stato »;

dato che è l'ora delle responsabilità personali e considerata anche la « strumentalizzazione politica » dei dolorosi quanto criminali fatti,

l'interrogante chiede di conoscere per quali ragioni si deve opporre il segreto di Stato all'accertamento di responsabilità penali ed alla repressione della criminalità.

(3 - 1186)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento ad una nota dell'agenzia AIPE, secondo la quale gli esponenti socialisti Lombardi, Signorile ed Achilli hanno compiuto un intervento presso il ministro Taviani perchè vengano sospese le perquisizioni a sinistra sulle indagini in ogni direzione per scoprire gli assassini di Brescia ad ogni livello, gli interroganti chiedono di conoscere se il fatto sia vero e, in caso affermativo, se il Governo non ritenga che il fatto stesso integri un tentativo scoperto di intimidire gli inquirenti e di mantenere un clima di reazione in una direzione politica per inconfessabili obiettivi di potere.

(3 - 1187)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

CORRAO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se la direzione dei lavori dell'autostrada Mazara-Punta Raisi procede ai controlli dei materiali impiegati dalle ditte appaltatrici (in particolare sul lotto 16 e sul lotto 19, nonchè nei lavori del lotto 1 della veloce Alcamo-Trapani), a quali laboratori sono affidati detti controlli e con quali esiti;

se non intende aprire immediatamente un'inchiesta amministrativa, affidata a funzionari estranei all'amministrazione dell'ANAS ed affiancata da geologi di Stato, per il controllo dei materiali estratti da cave della zona di Montelepre;

se è a conoscenza di improvvisi arricchimenti patrimoniali di qualche dipendente del Compartimento ANAS di Palermo e se intende procedere ad un rapido avvicendamento di quei funzionari improvvisamen-

te arricchitisi e di coloro che sono preposti alla direzione di detti lavori.

(4 - 3319)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 4 giugno 1974**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del Codice di procedura penale (1629). (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970,

n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (114).

FILETTI. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (504).

BARTOLOMEI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (516).

TANGA. — Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (580).

La seduta è tolta (ore 12).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari